



ORDINANZA N. 000037 DEL 22/04/2024

Oggetto: Impianti di riscaldamento – autorizzazione alla proroga dell'accensione degli impianti fino al 29 aprile 2024

IL SINDACO

Visto il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1, lettera a) e c) del Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192”* che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 142;

Preso atto che:

- il Comune di Calderara di Reno è compreso nella fascia climatica “E” per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 4 – comma 2 – del citato Decreto;
- al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: *“possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”*;

Richiamato l'art. 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013 che dispone *“in deroga a quanto previsto dall'art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”*;

Precisato che le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del citato Decreto, rispetto alle limitazioni del periodo ed a quelle del monte ore complessivo della giornata, non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione



Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche e delle previsioni per i giorni a venire con temperature minime sensibilmente sotto la media stagionale;

Considerato che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza, quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/00 e s.m.i. (T.U.E.L.);

ORDINA

il prolungamento dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento **dal 22 aprile 2024 al 29 aprile 2024 compreso**, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/00 e s.m.i., l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di 19°C.

IL SINDACO
Giampiero Falzone

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"(D.Lgs. 82/2005).

In base alle indicazioni di cui all'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m., è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell'atto impugnato.